### M22 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

|  |
| --- |
| * Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. * Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i. * Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i. * Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i. * Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 * Regolamento (UE) n.2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina. * Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina |

#### Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

|  |
| --- |
| L’invasione russa dell’Ucraina ha colpito con un’intensità senza precedenti tutti i comparti produttivi a causa dell’aumento dei prezzi dei fattori di produzione. In particolare, la liquidità aziendale degli agricoltori è stata messa in difficoltà da un rapido e significativo aumento dei prezzi dell’energia, dei concimi e dei mangimi.  In analogia alle problematiche che interessano l’intero comparto agricolo comunitario, anche le imprese agricole lombarde sono state particolarmente colpite da tale situazione emergenziale, che si aggiunge, in termini di effetti, sulla crisi innescata dall’epidemia da COVID-19.  La Regione Lombardia si caratterizza per un sistema agricolo che dipende significativamente dalla fornitura di energia, prodotti fitosanitari, concimi e mangimi. Pertanto, le imprese agricole lombarde registrano problemi di redditività e difficoltà in termini di liquidità.  In particolare, Regione Lombardia intende sostenere gli agricoltori che esercitano la propria attività nell’ambito dei seguenti comparti:   * Settore suinicolo, * Settore del bovino da latte in montagna.   Nel primo caso, la scelta è motivata da quanto emerge dallo studio del CREA, basato sui dati RICA, che effettua una stima dei maggiori costi in cui incorrono le imprese agricole a seguito dell’aumento dei prezzi dei fattori di produzione (Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane; aprile 2022), laddove emerge che “in termini assoluti le aziende italiane potrebbero subire incrementi dei costi correnti di oltre 17.300 euro, che sfiorano i 103.000 euro nelle aziende che allevano granivori”. Inoltre per il settore suinicolo nel 2022, come indicato dallo studio CREFIS dell’Università Cattolica di Piacenza, si sta assistendo ad un significativo calo di tutti gli indici di redditività (ad esempio: l’indice di redditività della fase di ingrasso è passato da 1,361 a gennaio 2021 a 0,97 a maggio 2022; l’indice di redditività della macellazione è passato da 1,3 a gennaio 2021 a 1,206 a maggio 2022; l’indice di redditività della fase di allevamento a ciclo chiuso è passato da 1,782 a gennaio 2021 a 1,023 a maggio 2022).  Nel secondo caso, la scelta di concentrare l’intervento sull’allevamento bovino da latte (secondo settore zootecnico con perdite sostenute secondo lo studio CREA sopra citato) nell’ambito montano è motivata dal fatto che in questo contesto le aziende hanno una minore redditività (il rapporto Reddito netto/ricavi nella montagna alpina è pari al 19% nel 2020 e al 16,9% nel 2021 a fronte del 24% della pianura, come da elaborazioni su dati di fonte RICA relativi al costo medio di produzione del latte indicati nella pubblicazione “Il mercato del latte – Rapporto 2021 ” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) ed i costi espliciti, tra i quali gli alimenti acquistati, hanno una più alta incidenza sui ricavi (pari all’81% nel 2020 e 83,1% nel 2021 a fronte del 76% per la pianura). Peraltro, a causa della siccità sono aumentate le difficoltà di reperimento dei foraggi/mangimi e incrementati i costi di trasporto, con un peggioramento di tale incidenza. L’area montana alpina è un ambito fortemente specializzato nell’allevamento da latte e ciò comporta ridotti margini di manovra per far fronte all'incremento dei costi. Inoltre, sono molte le realtà che già operano ai margini della redditività e che potrebbero essere portate alla chiusura ed al conseguente abbandono del territorio; fenomeno che avrebbe conseguenze ambientali negative che si intende contrastare.  Il sostegno a tali settori che risultano maggiormente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina contribuisce inoltre alla sicurezza alimentare. |

#### Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

##### Operazione 22.1.01 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

Sottomisura:

|  |
| --- |
| * 22.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia |

###### Descrizione del tipo di intervento

|  |
| --- |
| Con la presente tipologia di operazione Regione Lombardia intende attivare la misura di sostegno dedicata ai settori agro-alimentari più colpiti dalla crisi economica derivata dall’invasione russa dell’Ucraina.  Allo scopo di fronteggiare predette criticità, la Commissione europea ha demandato alle autorità competenti la possibilità di adottare misure urgenti volte a preservare la continuità dell’attività economica nei settori agro-alimentari maggiormente colpiti dalla crisi. Con la presente misura, pertanto, si intende concedere il pagamento di una *lump-sum* quale contributo finanziario a tutela dei settori produttivi più colpiti dall’emergenza.  La tipologia di intervento Si inserisce nell’ambito della focus area 2A |

###### Tipo di sostegno

|  |
| --- |
| Sovvenzione. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023 alle aziende agricole beneficiarie, come definito ex art. 39 quater, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033 |

###### Collegamenti con altre normative

|  |
| --- |
| N/A |

###### Beneficiari

|  |
| --- |
| I beneficiari della misura sono gli agricoltori. |

###### Costi ammissibili

|  |
| --- |
| La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo “importi e aliquote del sostegno”. |

###### Condizioni di ammissibilità

|  |
| --- |
| Caratteristiche del richiedente  Gli agricoltori devono appartenere ai seguenti comparti produttivi:   * suinicolo * bovino da latte in montagna.   La tipologia di intervento soddisfa i requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 39 quater del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033 per le motivazioni di seguito indicate.  L’aiuto al settore suinicolo verrà erogato alle successive condizioni:   * Per l’anno campagna 2022 gli allevamenti richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiari di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022.   e/o   * Per l’anno campagna 2022 gli allevamenti richiedenti il premio devono essere beneficiari di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022.   L’aiuto al settore del bovino da latte in montagna verrà erogato alle successive condizioni:  Tutti gli allevamenti richiedenti il premio devono:   * avere codici allevamento delle zone svantaggiate di montagna nei quali il mantenimento dell’attività zootecnica contribuisce alla manutenzione del territorio e contrasta l’abbandono delle aree rurali;   ed in aggiunta per l’anno campagna 2022:   * gli allevamenti richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiari di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022.   e/o   * gli allevamenti richiedenti il premio devono essere beneficiari di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022. |

###### Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

|  |
| --- |
| La tipologia di operazione beneficia dell’eccezione di cui all’art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda ammissibile riceverà il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione. |

###### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’importo erogato a ciascun beneficiario sarà a seconda della dimensione aziendale (calcolato sulle UBA) come di seguito indicato:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Comparto Produttivo | Dimensione Aziendale | Contributo (Euro) | | Suinicolo | 10 < UBA > uguale 500 | 7.000 | | >500 UBA | 15.000 | | Bovino da latte in montagna | 5 < UBA > uguale 30 | 5.000 | | >30 UBA | 10.000 |   Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili nell’ambito dello stesso comparto.  Nel definire i contributi da erogare ai comparti produttivi sopra indicati si è considerato anche il sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina. |

###### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

|  |
| --- |
|  |

Misure di attenuazione

|  |
| --- |
| Si rimanda alla colonna “Elementi e modalità di controllo” della tabella di cui al precedente paragrafo “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure”.  Tenuto conto del livello di rischio molto basso, non sono approntate misure di attenuazione particolari. |

Valutazione generale della misura

|  |
| --- |
| Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all’operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, importo dell’indennità, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).  Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall’operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l’Autorità di Gestione, organizzerà specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell’operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall’Organismo Pagatore Regionale.  Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi, la misura non presenta profili di rischio particolari. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore. |

###### Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

|  |
| --- |
| L’importo concesso viene definito sulla base delle risorse disponibili e della numerosità dei potenziali beneficiari, dovendo erogare l’aiuto a tutti i beneficiari che presentano i requisiti di ammissibilità previsti. |

###### Informazioni specifiche della misura

|  |
| --- |
| n.a. |

#### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

|  |
| --- |
| Si rimanda al corrispondente paragrafo dell’operazione 22.1.01 |

##### Misure di attenuazione

|  |
| --- |
| Si rimanda al corrispondente paragrafo dell’operazione 22.1.01 |

##### Valutazione generale della misura

|  |
| --- |
| Si rimanda al corrispondente paragrafo dell’operazione 22.1.01 |

#### Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

|  |
| --- |
| Na |

#### Informazioni specifiche della misura

|  |
| --- |
| Na |

#### Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

|  |
| --- |
| Na |